



**NORMATIVA RICHIAMATA NEL
DISEGNO DI LEGGE N. 18/XVI**

Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2
(Art. 75)

**IM GESETZENTWURF NR. 18/XVI
ERWÄHNTE
GESETZESBESTIMMUNGEN**

Regionalgesetz Nr. 2 vom 3. Mai 2018
(ART. 75)

- OMISSIS -

le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza) e nel rispetto dei requisiti residenziali previsti per i comuni della provincia di Bolzano dal comma 2.

SEZIONE III

ELETTORATO PASSIVO, INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 74 (Eleggibili a consiglieri comunali)

1. Nelle province di Trento e Bolzano sono eleggibili a consiglieri comunali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della repubblica.

2. I cittadini di uno stato membro dell'unione europea e residenti nei comuni della regione Trentino-Alto Adige esercitano il diritto di eleggibilità secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza).

Art. 75 (Eleggibilità alla carica di sindaco)

1. Nelle province di Trento e Bolzano sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

2. Non è rieleggibile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive se non sono decorsi almeno trenta

mesi dalla cessazione della medesima carica. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.

Art. 76 (Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco)

1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco, si applicano le norme contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Art. 77 (Ineleggibilità a consigliere comunale)

1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:

- a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla corte d'appello, ai tribunali e al tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i giudici di pace;
- c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del governo, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;¹²
- d) i funzionari e gli impiegati dello stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle province di Trento e Bolzano preposti a uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;
- e) i dipendenti dei rispettivi comuni;
- f) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;

¹² Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 1 agosto 2019, n. 3.

Kommunalwahlen für Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen) auch unter Berücksichtigung der im Abs. 2 für die Gemeinden der Provinz Bozen vorgesehenen Ansässigkeitsvoraussetzungen aus.

III. ABSCHNITT

PASSIVES WAHLRECHT, NICHTAUFGESTELLBARKEIT, NICHTWÄHLBARKEIT UND UNVEREINBARKEIT

Art. 74 Wählbarkeit in den Gemeinderat

(1) In den Provinzen Trient und Bozen sind zu Gemeinderatsmitgliedern die in den Wählerlisten einer Gemeinde der Republik eingetragenen Staatsbürger wählbar.

(2) Die in den Gemeinden der Region Trentino-Südtirol ansässigen Bürger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union üben ihr passives Wahlrecht gemäß den Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 12. April 1996, Nr. 197 (Umsetzung der Richtlinie 94/80/EG über die Einzelheiten der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts bei den Kommunalwahlen für Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen) aus.

Art. 75 Wählbarkeit zum Amt des Bürgermeisters

(1) In den Provinzen Trient und Bozen können alle Bürger zum Bürgermeister gewählt werden, die in den Wählerlisten jedweder Gemeinde der Republik eingetragen sind und die für

die Wahl zum Gemeinderatsmitglied festgelegten Voraussetzungen erfüllen.

(2) Wer das Amt des Bürgermeisters für drei aufeinander folgende Amtsperioden bekleidet hat, kann für dieses Mandat nicht wiedergewählt werden, wenn nicht mindestens dreißig Monate nach Ausscheiden aus dem Amt verstrichen sind. Als volles Mandat wird eine Amtsausübung von mindestens dreißig Monaten betrachtet.

Art. 76 Gründe für die Nichtaufstellbarkeit als Gemeinderatsmitglied bzw. als Bürgermeister

(1) Was die Gründe für die Nichtaufstellbarkeit als Gemeinderatsmitglied bzw. als Bürgermeister anbelangt, werden die Bestimmungen laut Art. 10 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 31. Dezember 2012, Nr. 235 angewandt.

Art. 77 Nichtwählbarkeit zum Gemeinderatsmitglied

(1) Nicht zum Gemeinderatsmitglied wählbar sind:

- a) im Gebiet, in dem sie ihr Amt ausüben, die Geistlichen und Kultusdiener, die kirchliche Gewalt und Seelsorge innehaben, und jene, die sie in der Regel vertreten;
- b) im Gebiet, in dem sie ihre Befugnisse ausüben, die Richter des Oberlandesgerichts, der Landesgerichte und des Regionalen Verwaltungsgerichts, einschließlich der Autonomen Sektion für die Provinz Bozen, und die Friedensrichter;

